

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo - Società Cooperativa  
 Iscritta all'Albo delle Coop. a Mutualità prevalente al n. A158955  
 Iscritta all'Albo delle Banche al n. 2438.00 - ABI: 08735  
 Aderente al Fondo Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo  
 Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti  
 Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari  
 Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito  
 Cooperativo Italiano SpA  
 Iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia e Codice Fiscale n. 00436650170  
 Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220  
 Sede legale e amministrativa in Brescia (Bs), Via Sostegno n.58, tel. 030.94691, fax 030.9469301,  
 e-mail: [info@btlbanca.it](mailto:info@btlbanca.it), sito internet. [www.bancadelterritoriolombardo.it](http://www.bancadelterritoriolombardo.it),  
 Indirizzo PEC: [segreteria@pec.btl.bcc.it](mailto:segreteria@pec.btl.bcc.it)

**CHE COS'È LA FIDEIUSSIONE SPECIFICA**

La fideiussione specifica è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce il pagamento di un debito di un altro soggetto (debitore principale) nei confronti della banca derivante da una specifica operazione.

Il rischio che grava sul fideiussore è quello di dover pagare quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo.

**CONDIZIONI ECONOMICHE**

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del fideiussore.

VOCE	COSTO
interessi di mora	nella misura applicata al debitore principale al momento dell'inadempimento
invio comunicazioni periodiche	€ 0,60
<b>SERVIZIO DI RICHIESTA COPIA DOCUMENTAZIONE</b>	
invio altre comunicazioni	€ 0,00
Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse - Archivio cartaceo In House	€ 6,50
Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse - Archivio cartaceo c/o Outsourcer	€ 17,00
Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse - Archivio elettronico	€ 2,50
Spese per richiesta Dichiarazioni/Certificazioni	massimo 35,00 € per ogni documento richiesto
<i>Per i costi di dettaglio si rinvia allo specifico Foglio Informativo rilascio copia documentazione</i>	
<i>"Le richieste di documentazione saranno assolte dalla banca entro il termine massimo di 90 giorni"</i>	

#### ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Imposta di bollo sul contratto (se la fideiussione garantisce finanziamenti non regolati in conto corrente e non assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 601/73)	euro 16,00
--	------------

#### RECESSO E RECLAMI

##### Recesso dal contratto

Il fideiussore, quando il credito garantito è a tempo indeterminato, può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata inviata presso la sede legale o presso lo sportello dove è radicato il rapporto garantito. Il recesso diviene efficace trascorsi 5 giorni lavorativi successivi al giorno di ricevimento della lettera raccomandata.

In caso di recesso, il fideiussore risponde delle obbligazioni del debitore principale in essere al momento in cui il recesso diviene efficace.

Il fideiussore, quando il credito garantito è a tempo determinato, non può recedere, se non per giusta causa, dalla garanzia fideiussoria, che rimane efficace fino al completo pagamento del debito garantito.

##### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La chiusura del rapporto contrattuale avviene:

- entro n. 30 giorni lavorativi successivi alla richiesta del fideiussore di rilascio della dichiarazione liberatoria, al cui invio la banca provvede, nello stesso termine, se si sono verificate le relative condizioni (pagamento del debito; accordo tra la banca e il fideiussore di liberare quest'ultimo; ecc.);
- alla data di efficacia del recesso, in seguito alla quale viene inviata al fideiussore la lettera di presa d'atto della banca della comunicazione di recesso, con l'indicazione dell'eventuale debito per il quale il fideiussore continua a rispondere.

##### Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a

**BTL – Banca del Territorio Lombardo Cred.Coop. – soc.coop.**

**Ufficio Reclami**

**Via Sostegno, 58 – 25124 Brescia (Bs)**

Fax: **030/9469305**

e-mail **btl.reclami@btlbanca.it**

pec: **segreteria@pec.btl.bcc.it**

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

**LEGENDA**

Debitore (o obbligato) principale	è la persona di cui si garantisce l'adempimento
Fideiussore	è la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca
Interessi di mora	interessi che il fideiussore deve corrispondere in caso di ritardo nel pagamento di quanto da lui dovuto alla banca in qualità di garante.